

La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente
- 2) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere
- 3) Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ../2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n..../2022 pubblicata il 21.11.2022 nel giudizio n. .../2017 dal Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, in tema di cessazione degli effetti civili tra i coniugi, vertente,

TRA

T.A., nata ad A. il (...), rappresentata e difesa dall'avv...., con domicilio eletto presso lo studio professionale in Salerno..., come da procura allegata all'appello,

APPELLANTE

E

R.G., nato a C.D.T. il (...), rappresentato e difeso dall'avv...., con domicilio eletto presso lo studio professionale in Salerno via..., come da procura allegata alla costituzione

APPELLATO

E

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello -sede, Interventore necessario

In data 9 marzo 2023 la Corte ha riservato la causa in decisione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 24.01.2023 T.A. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha ordinato la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato civile a cura della cancelleria, ha rigettato la domanda di assegno di divorzio, ha disposto che nulla è dovuto da R.G. a titolo di mantenimento del figlio M., ha dichiarato inammissibile la domanda di mantenimento del figlio R., infine, ha compensato le spese di lite.

Con particolare riguardo al rigetto della domanda di assegno di divorzio, il Tribunale ha osservato che T.A. non ha fornito la prova della mancanza di mezzi economici adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Secondo la ricostruzione del Tribunale, la T. è intestataria di quattro immobili che, concessi in locazione, le hanno procurato un reddito complessivo annuo di Euro 9.469,00 per l'anno 2019, di Euro 9.064,00 per l'anno 2020, di Euro 6.100,00 per l'anno 2021 allorché è risultata proprietaria di un solo immobile; inoltre, secondo il giudice di primo grado, la T. non ha contestato nella memoria difensiva del 16.11.2017 la circostanza secondo la quale ella svolgerebbe attività di parrucchiera a tempo pieno come affermato dalla controparte.

Quanto ai figli, poi, il Tribunale ha osservato che il figlio M. è stato assunto a tempo indeterminato dalla società S.I. srl in data 28 giugno 2019 con la qualifica di carrellista di magazzino con retribuzione mensile di Euro 1.400,00, come evincibile dal CUD e dalla busta paga, mentre, con riferimento al figlio R., la domanda è stata proposta soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, pertanto, tardivamente; in ogni caso, la stessa T. ha affermato che il figlio R. ha intrapreso un'attività lavorativa e, comunque, già in sede di separazione non era stato riconosciuto alcun assegno in favore del figlio maggiorenne.

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando che con la sentenza di separazione n. 1416/2011 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale tra le parti con addebito di responsabilità al R. ed affidamento esclusivo del figlio M. alla madre, prevedendo altresì l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio M. mediante il versamento della somma di Euro 350,00 per ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, e pronunciando la condanna del R. al rimborso delle spese giudiziali come disposto dalla Corte di Appello di Salerno in data 9.05.2014 con sentenza resa il 27.05.2014 di parziale riforma della pronuncia di primo grado.

Premesso che il R. era sempre stato inadempiente anche rispetto al rimborso della quota del 70% delle spese straordinarie e che intanto aveva creato un nuovo nucleo familiare abbandonando completamente i figli nati dalla prima unione, secondo la prospettazione dell'appellante dopo lo scioglimento dell'unione coniugale le è stato assegnato soltanto il più piccolo dei due immobili dal quale non ricava alcuna rendita in considerazione del pessimo stato manutentivo. Il R., poi, nelle more del giudizio di divorzio, ha dolosamente modificato e variato le diverse attività commerciali gestite quale imprenditore e attraverso diverse compagini societarie (ditta individuale R.G., P. S.r.l., R.S. S.r.l. e S.I. S.r.l.) dismettendo la qualità di amministratore e divenendo un mero socio, modificando ripetutamente gli assetti societari e cedendo tutte le sue quote societarie all'attuale

compagna, M.L. e donando all'ultimo figlio, nato dalla nuova unione, tutte le sue proprietà immobiliari (atto di donazione del 12.11.2013) comprese quelle ricevute in successione dalla morte della madre.

La difesa di T.A. ha poi prodotto i redditi aggiornati e la busta paga del figlio M. per dimostrare anche la riduzione di stipendio subita tanto che poi il giovane nelle more ha deciso di dimettersi e di rinvenire alternative lavorative nell'Esercito Italiano.

L'appellante ha, quindi, censurato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. A tal fine ha evidenziato la vicenda relativa ai maltrattamenti subiti, il riconoscimento dell'addebito della separazione al R., i reati dallo stesso commessi in danno dell'ex coniuge e dei figli stessi, in particolare nei riguardi del primogenito che veniva percosso dal padre con una catena nel tentativo di difendere la madre, e ciò al fine di rappresentare e così fornire la prova del fatto che la T. ha dovuto sacrificare la sua vita e le sue aspirazioni per essere madre a tempo pieno di due figli dei quali si è esclusivamente occupata e che sono stati coinvolti in episodi di violenza subita ed assistita e poi completamente abbandonati dal padre sia moralmente che economicamente.

L'appellante ha evidenziato l'erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non fornita la prova dei presupposti dell'assegno di divorzio da parte dell'istante.

A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, nella prima memoria di costituzione la T. ha dedotto di essere disoccupata e di non svolgere alcuna attività lavorativa e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha espressamente negato di svolgere attività di parrucchiera come invece rappresentato da controparte.

Il Tribunale, inoltre, ha errato nell'affermare che dalla documentazione fiscale in atti risulterebbe che la T. abbia un reddito derivante dalla locazione di quattro immobili pari ad Euro 9.064,00 lordi nel 2020 e di Euro 6.100 nel 2021 e nel 2022, poiché, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ella non è proprietaria di quattro immobili bensì soltanto di un mini appartamento di 30 mq. di modesto valore assegnatole all'esito del giudizio di scioglimento della comunione tra i coniugi. I., il reddito indicato in sentenza si riferisce all'assegno di mantenimento che il R. ha versato fino alla sentenza e per il 2020 in piccola parte alla rendita locatizia percepita.

Il Tribunale non ha valutato la documentazione prodotta ed in particolare il certificato di disoccupazione aggiornato e la documentazione attestante i redditi percepiti aggiornata al 2022 dalla quale si evince che ha percepito un reddito lordo annuo di Euro 6.100,00 relativo al solo assegno di mantenimento versato da controparte, né il Tribunale ha considerato l'impugnazione della relazione investigativa depositata dal R. che in ogni caso non forniva la prova di alcuna attività lavorativa come parrucchiera.

Infine, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, non ha valutato la situazione ed in particolare la circostanza di essere stata vittima di condotte violente e di maltrattamenti posti in essere dall'ex coniuge che le hanno impedito di lavorare e l'hanno costretta anche dopo la separazione ad occuparsi dei figli da sola; peraltro, il R. dopo il matrimonio non aveva voluto che lavorasse pretendendo che ella si occupasse solo della famiglia con un atteggiamento aggressivo e prevaricatore come si evince dalla lettura delle sentenze penali di condanna prodotte in primo grado. Soltanto qualche anno addietro il R. ha fatto assumere il figlio presso la sua azienda e poco

prima della emissione della sentenza di divorzio gli ha dimezzato lo stipendio costringendolo a dimettersi.

Da tanto consegue, ad avviso dell'appellante, che T.A. deve ritenersi il coniuge più debole in quanto in situazione di grave difficoltà ed anzi in un reale stato di bisogno in quanto disoccupata e non più in grado di rinvenire una attività lavorativa in quanto ha compiuto sessant'anni di età.

Il Tribunale poi ha anche disatteso la richiesta di accertamenti della Guardia di Finanza sui redditi di entrambi i coniugi dai quali sarebbe emerso lo squilibrio delle rispettive condizioni economiche nonché che il R. è proprietario di numerosi immobili, gestisce quelli donati al figlio minore, nonché, quale imprenditore, varie attività commerciali, e che dalla separazione ad oggi ha cercato di modificare o di variare ed in sostanza di occultare la riconducibilità a sé della loro gestione.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo di riconoscere un assegno di divorzio di almeno 350,00 Euro, reiterando, ove ritenuto necessario, la richiesta di accertamenti fiscali della Guardia di Finanza.

R.G. si è costituito in data 5.03.2023 depositando comparsa nella quale ha rappresentato che la sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda di assegno di divorzio è ampiamente motivata. A tal riguardo l'appellato ha evidenziato che la T., come riconosciuto ed accertato nel giudizio di separazione personale, ha sempre svolto attività di parrucchiera anche a domicilio; inoltre, dal 2007 ad oggi la T. abita nella casa coniugale, percepisce in via esclusiva gli utili derivanti dalla locazione di un immobile ubicato nel centro della città di Cava dei Tirreni, convive con i figli R. e M. entrambi lavoratori che contribuiscono con le proprie sostanze. L'appellato ha, poi, contestato il prospettato inadempimento deducendo di aver sottoscritto in data 18.01.2022 una scrittura privata nella quale venivano regolate tutte le pendenze ed i rispettivi crediti tra gli ex coniugi all'esito di conguaglio. Quanto alla sua attività, il R. ha affermato di essere soltanto un dipendente della società S.I. srl, senza nessun potere gestionale ed inoltre che il proprio rapporto lavorativo cessava in data 21.12.2021, come documentato in allegato alle note di udienza del 12.05.2022, per cui a 57 anni è disoccupato - fruendo di una indennità di disoccupazione per Euro 979,00- ed è padre di un terzo figlio nato il (...).

L'appellato ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese, diritti ed onorari per lite temeraria.

La Corte di Appello, alla prima udienza del 9 marzo 2023 sostituita dalle note scritte di trattazione, ha rimesso la causa alla decisione del collegio.

Tanto premesso, in merito all'assegno di divorzio, deve osservarsi quanto segue.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso anche da ultimo (si veda Cass. civ, sez. I, sent. del 3/12/2021, n.38362), "Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il

coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è dunque derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi (intesa non in senso stretto come mezzi indispensabili di sussistenza ma alla luce di un principio di adeguatezza avuto riguardo alle reali condizioni delle parti), anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto ingiustificato proprio per la cessazione del vincolo e che pertanto deve essere corretto attraverso "l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio" (cfr. Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 23583 del 28/07/2022).

La valutazione che viene in rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede, dunque, un esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022).

Deve poi osservarsi che nel caso in cui la separazione è addebitata ad uno dei coniugi rilevano anche le "ragioni della decisione" ai fini della concessione dell'assegno di divorzio.

Ed infatti, le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali "ragioni della decisione" se esse siano alla base di una pronuncia di addebito della separazione, se tali motivi siano anche le cause ostative alla ricostruzione della comunione tra i coniugi giustificando quindi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Occorre dunque verificare se nel corso della vita matrimoniale il coniuge richiedente ha sacrificato le sue aspettative rispetto alla situazione in cui versa con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e alla luce della funzione perequativo-compensativa valutare poi il contributo fornito dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, tenendo conto anche della durata del matrimonio.

Dagli atti prodotti risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22 giugno 1989 e che dall'unione nel 1990 è nato R. e nel 1997 è nato M.; ed ancora che con sentenza n. .../2011 il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione con addebito al marito R.G. per aver determinato l'intollerabilità della convivenza per il suo carattere violento ed aggressivo e per la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà alla moglie. Più in particolare, il Tribunale osservava che dalle dichiarazioni rese dai testimoni indicati era emersa una descrizione del R. come persona avvezzo a relazioni extraconiugali "anche di assoluta immoralità" delle quali si vantava con gli amici e che non nascondeva neppure, presentandosi accompagnato nei locali pubblici, ed inoltre che era risultato provato che il R. fosse stato una persona violenta con la moglie ed i figli, soprattutto con il più grande, ed ancora che fosse stato un padre assente, disinteressato all'educazione e all'andamento scolastico dei figli, tanto che il giudice di primo grado provvedeva all'affidamento esclusivo del figlio M. allora minorenni, mancando lo spirito di leale collaborazione tra i coniugi per le condotte riscontrate a carico del padre.

Peraltro, l'indole violenta del R. risulta confermata in atti dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 16 marzo 2009 di condanna del R. per i delitti di lesioni personali aggravate ai danni della moglie e del figlio R. nonché per resistenza a pubblico ufficiale; sul punto, la controparte nulla ha osservato.

Il Tribunale, inoltre, in sede di separazione non riteneva provata la asserita attività lavorativa della T. quale parrucchiera durante il matrimonio -attività che invece svolgeva prima di contrarre matrimonio- provvedendo il R. con le sue risorse al mantenimento della famiglia ed occupandosi la T. dei figli dei quali non avrebbe potuto aver cura ove gli impegni lavorativi l'avessero tenuta a lungo lontana durante la giornata. In tal senso va inteso il contributo fornito dalla T. alla famiglia: la cura dei figli e la gestione della famiglia nel suo complesso hanno consentito al R. di dedicarsi alla attività lavorativa tanto da acquistare, tra l'altro, due appartamenti durante il matrimonio. Peraltro, anche nella sentenza della Corte di Appello n. 12/2014 (che riformava la sentenza del Tribunale soltanto con riferimento alle spese straordinarie che poneva a carico del R. nella misura del 70% ed alle spese di lite che compensava per la metà ponendo la restante metà a carico del R.) vi è il riferimento al tenore agiato della famiglia garantito soltanto dai redditi del R. che con il proprio lavoro "faceva vivere bene la famiglia tanto è vero che aveva indotto la moglie a non svolgere più continuativamente la propria attività di parrucchiera".

Dalle pronunce rese in sede di separazione emerge, dunque, che T.A. durante la convivenza matrimoniale non ha svolto attività lavorativa a tanto spinta dal marito che provvedeva a mantenere economicamente la famiglia dedicandosi ella esclusivamente alla cura dei figli ed alle esigenze della famiglia sulla base di una decisione comune dei coniugi, sacrificando le sue aspettative professionali e ciò per la lunga durata del matrimonio pari a diciotto anni a voler considerare la data di introduzione del giudizio di primo grado di separazione, uscendo dal mondo del lavoro da tempo tanto che assai difficilmente potrebbe oggi rientrarvi all'età di sessant'anni.

Né appare corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla mancata contestazione da parte della resistente delle deduzioni assertive del ricorrente circa l'attività lavorativa come parrucchiera svolta dalla T.: invero, sia nella comparsa di costituzione del 16.11.2017, che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 28.01.2020 la difesa di T.A. contestava specificamente le affermazioni di controparte in ordine alla attività lavorativa che sarebbe stata svolta dalla T. precisando anche lo stato di difficoltà economica della stessa che fino alla divisione della comunione ordinaria aveva attinto le proprie risorse dal 50% dei canoni di locazione relativi ai due immobili in comproprietà.

Ed allora ha errato il Tribunale quando ha ricostruito i redditi ricondotti alla T. in quanto quelli dichiarati si riferiscono in realtà alle somme versate dal R. a titolo di mantenimento mentre, non risulta proprietaria di quattro immobili bensì di uno soltanto che come si evince dal modello 730 /2022 ha prodotto una rendita lorda annuale di Euro 1.900,00 (per l'anno 2021).

Risulta poi certificato lo stato di disoccupazione della T. come da documento prodotto in primo grado in allegato alla memoria del 28.02.2020.

Quanto alla situazione economica e patrimoniale di R.G. deve rilevarsi che in data 12.11.2013 con atto rogato dal notaio M.F. donava al figlio minore nato il (...) la piena proprietà dei suoi beni (due

appartamenti, un garage, un terreno e la quota di $\frac{1}{2}$ di altro fondo, come meglio indicati nell'atto notarile), riservandosi il diritto di abitazione su uno degli appartamenti; nel corso del tempo (a partire dal 2008) ha svolto attività imprenditoriale con la società P. srl di cui era proprietario, con la società R.S. srl di cui era amministratore e poi, di fatto, con la società S.I. Spa costituita il 20.02.2014 di cui amministratore unico era inizialmente la nuova compagna, M.L., come dedotto senza contestazione alcuna dalla difesa di T. A., poi sostituita da altri, come si evince dalla visura depositata il 16.09.2022 e dalla quale risulta licenziato in data 20.12.2021.

Ed allora, se la funzione dell'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass.17/04/2019 n. 10781), nel caso di specie è effettivamente emerso che T.A. non ha svolto attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale ventennale e ciò per la ripartizione dei ruoli così come determinatasi, ha subito la violenza del marito e la frequentazione dello stesso con altre donne, come si evince dalla lettura dei provvedimenti innanzi citati, tanto che la separazione è stata allo stesso addebitata, ha circa sessant'anni e difficilmente potrebbe inserirsi nel mondo del lavoro; è emerso anche che il R., come desumibile anche da quanto accertato in sede di separazione, ha capacità imprenditoriale ripetutamente sperimentata nel corso degli anni, tanto è vero che ha mantenuto in maniera agiata la sua famiglia, come si evince dalle pronunce innanzi richiamate, successivamente alla separazione ha donato tutti i suoi beni immobili al figlio nato nel 2011, così precludendosi elusivamente di locare gli immobili a terzi e di produrre reddito, ha costituito diverse società anche tramite terzi dopo la separazione (con il ragionevole intento di non risultare intestatario di attività e patrimoni sociali), risultando da ultimo dipendente di una società la S.I. Spa, di cui l'amministratrice era all'atto della costituzione la sua nuova compagna, tramite la quale assumeva il figlio M. (che poi vedeva ridotto notevolmente lo stipendio tanto da essere indotto a licenziarsi) e dalla quale egli stesso veniva licenziato, come documentato in allegato n. 6 alle memorie depositate il 6.05.2022, non contestando efficacemente la ricostruzione dell'appellante in ordine all'intento poco cristallino delle sue operazioni commerciali volto in sostanza a sottrarsi agli obblighi derivanti dalla solidarietà familiare e poi da quella post familiare, limitandosi a dedurre nell'atto di costituzione in appello di percepire una indennità di disoccupazione calcolata su una precedente retribuzione mensile netta di circa 979,00 Euro, per essere stato licenziato e di aver costituito un nuovo nucleo familiare con la nascita di un terzo figlio, al quale però, come detto, ha donato la piena proprietà dei suoi beni immobili.

Ed allora, alla luce degli elementi emersi e dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ricostruito dal Tribunale, sussistano i presupposti per riconoscere a T.A. il diritto a percepire l'assegno nella misura che si stima congruo fissare in Euro 300,00 in considerazione della rendita per quanto modesta percepita dalla T. o che potrebbe percepire dall'abitazione di cui è risulta proprietaria esclusiva all'esito dello scioglimento della comunione ordinaria e della coabitazione con i figli maggiorenni che, ritenuti autonomi

economicamente senza impugnazione alcuna sul punto, devono contribuire pro quota alle spese di gestione ed a quelle di vita quotidiana.

L'accoglimento parziale (in ordine al quantum) della domanda di assegno divorzile, alla luce della valutazione complessiva delle posizioni processuali delle parti e, quindi, la riforma parziale della sentenza di primo grado che resta confermata non soltanto in ordine allo status (in relazione al quale non vi erano contrasti tra le parti) ma anche con riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda di assegno in favore del figlio R. ed al rigetto della domanda di assegno in favore del figlio M., consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da T.A. nei confronti di R.G. avverso la sentenza n.1668/2022 pubblicata il 21.11.2022 nel giudizio n. 1337/2017 dal Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, in tema di cessazione degli effetti civili tra i coniugi, ogni e diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado riconosce a T.A. il diritto all'assegno di divorzio che pone a carico di R.G. e che determina nella misura di Euro 300,00 da versare alla beneficiaria con assegno, bonifico, vaglia o altro mezzo documentabile entro giorni cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

2.Conferma per la restante parte la sentenza di primo grado;

3.Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Conclusione

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.